

**CAMERA ARBITRALE PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE (ANAC)**

**LODO ARBITRALE**

**nel procedimento arbitrale RGA n. 15/2021 promosso dal  
FALLIMENTO GENERAL SOGISPORT SOCIETÀ SPORTIVA  
DILETTANTISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

**- Attore -**

- nei confronti del -

**COMUNE DI STEZZANO**

**- Convenuto -**

---

**Tribunale Arbitrale**

- Prof. Avv. Francesco Munari (Presidente)
- Prof. Avv. Mario Gorlani (componente)
- Avv. Marco Sgroi (componente)

tutti nominati con provvedimento del Consiglio della Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, per brevità, «**Camera Arbitrale**») del 16.3.2022.

---

**Sede dell'Arbitrato:** Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici per regione Lombardia, quale sezione distaccata della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con sede in Milano, 20124, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la Direzione Generale Trasporti Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

## Sommario

I.	Nome delle Parti e rispettivi difensori.....	2
	1) Attore .....	2
	2) Convenuto .....	2
II.	Il Tribunale Arbitrale e il segretario della procedura.....	3
III.	La clausola compromissoria.....	3
IV.	Oggetto dell'arbitrato e valore della controversia .....	4
V.	Svolgimento dell'arbitrato.....	6
VI.	Conclusioni rassegnate dalle Parti .....	8
	1) Attore .....	8
	2) Convenuto .....	9
VII.	Motivi della decisione .....	10
VIII.	Dispositivo .....	11

### I. Nome delle Parti e rispettivi difensori

#### 1) Attore

1. Fallimento General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. in liquidazione, (c.f. – p. iva 03093160160), in persona del curatore fallimentare dott. Franco Cannizzo (c.f. CNNFNC57P20F839J), con sede legale in Stezzano (BG), via Cattaneo n. 5 (in seguito, per brevità il «**Fallimento**» o l'«**attore**»),
2. L'attore è rappresentato nella presente procedura arbitrale, come da procura alle liti unita alla domanda di arbitrato depositata presso la Camera Arbitrale, dall'  
Avv.to Marco Zambelli – (foro di Bergamo)  
Via Verdi n. 3  
24068 – Bergamo  
Italia

#### 2) Convenuto

3. Comune di Stezzano (c.f.- p. iva 00336840160), in persona del Sindaco *pro tempore* avv. Simone Tangorra (c.f. TNGSMN75B21F205I), con sede presso la residenza municipale in Stezzano (BG), Piazza Libertà n. 27 (in seguito, per brevità il «**Comune**» o anche il «**convenuto**»).

4. Il convenuto è rappresentato nella presente procedura arbitrale, come da procura alle liti unita all'atto di resistenza e nomina d'arbitro depositato presso la Camera Arbitrale, dall'  
Avv.to Luca Pagani – (foro di Bergamo)  
Via A. Fantoni 5/b  
24066 – Bergamo  
Italia
5. Di seguito, il Fallimento e il Comune saranno congiuntamente definiti anche le «**Parti**».

## **II. Il Tribunale Arbitrale e il segretario della procedura**

6. Il Tribunale Arbitrale (in seguito definito anche «**Collegio Arbitrale**») è così composto:
  - Prof. Avv. Francesco Munari, con Studio in Piazza della Vittoria 15/34, 16121 – Genova;
  - Prof. Avv. Mario Gorlani, con Studio in Via Romanino 16, 25122 – Brescia;
  - Avv. Marco Sgroi, con Studio in Via Giordani 15/f, 29121 – Piacenza.
7. I membri del Tribunale Arbitrale sono stati designati con provvedimento del Consiglio della Camera Arbitrale in data 16.3.2022;
8. Il presidente del Tribunale Arbitrale, Prof. Avv. Francesco Munari, ha assunto, d'accordo con la Camera Arbitrale, anche la funzione di segretario della procedura arbitrale.
9. In occasione dell'udienza tenutasi in data 25.5.2022, con l'accordo delle Parti e degli altri componenti del Tribunale Arbitrale, il presidente ha altresì nominato – senza alcun ulteriore costo di procedura – l'Avv. Luca Giusquiami quale assistente del Tribunale Arbitrale.

## **III. La clausola compromissoria**

10. La clausola compromissoria su cui si fonda la presente procedura arbitrale è contenuta all'art. 21 della convenzione 11.11.2004 n. 915 stipulata tra il Fallimento e il Comune, successivamente confermato dal punto 15 della modifica alla medesima convenzione intervenuta in data 7.2.2006. Tale clausola compromissoria prevede che:  
*«[t]utte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento della presente convenzione e del sottostante rapporto giuridico con essa*

*dedotto saranno devolute ad un collegio arbitrale che giudicherà ritualmente, ai sensi degli articoli 809 e seguenti del codice di procedura civile, e degli articoli 149 e 150 del D.P.R. n.554 del 1999, con esclusione delle competenze della Camera Arbitrale».*

11. La validità e l'efficacia della clausola compromissoria è circostanza non contestata tra le Parti.
12. È inoltre pacifico tra le Parti che la presente procedura arbitrale ha natura rituale ed è regolata:
  - a. dagli artt. 209 e 210 del D.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 806 ss. c.p.c.;
  - b. dalla Raccolta per l'unificazione e il coordinamento delle disposizioni adottate dalla Camera Arbitrale presso l'ANAC per l'esercizio delle funzioni in materia di arbitrato sui contratti pubblici assegnate dagli artt. 209 e 210 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 2, Regolamento sulla organizzazione sul funzionamento della Camera arbitrale, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° luglio 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 185 del 24 luglio 2020), in appresso, per brevità «**Regolamento**», nonché
  - c. da ogni altro provvedimento e/o comunicato della Camera Arbitrale in materia d'arbitrato e reperibile sul sito della Camera Arbitrale nella sezione «*La Camera Arbitrale*», nella successiva sottosezione «*Normativa*» e precisamente al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/normativa>.

#### IV. **Oggetto dell'arbitrato e valore della controversia**

13. Ai fini della presente pronuncia, il Tribunale Arbitrale fa presente che la procedura in questione trae origine dall'interpretazione e dalla portata di alcune previsioni contenute nella convenzione 11.11.2004 n. 915, stipulata tra il Fallimento e il Comune, e successivamente modificata in data 7.2.2006 (in seguito, per brevità, la «**Convenzione**»).
14. Con tale Convenzione, sottoscritta dalle Parti, il Comune ha disciplinato l'affidamento, la concessione, la progettazione, la costruzione e la gestione da parte del Fallimento (in allora parte di una ATI composta da diverse imprese) di un impianto sportivo natatorio realizzato a Stezzano (BG) in regime di *project financing*.

15. In particolare, il Fallimento ha domandato al Tribunale Arbitrale, sulla base di una serie di motivi illustrati negli scritti difensivi, di accertare e dichiarare la nullità dell'art. 12, comma 4, della Convenzione, posto alla base della delibera comunale con cui il Comune, in data 27.12.2013, dichiarò risolta la Convenzione stessa, con conseguente retrocessione, senza alcun indennizzo, del diritto di superficie attribuito alla concessionaria dalla Convenzione stessa; per l'effetto, il Fallimento ha chiesto al Collegio di condannare il Comune alla restituzione dell'importo di Euro 3.642.325,95, somma risultante dalla differenza tra gli investimenti effettuati dall'attore e il debito residuo versato dal Comune all'istituto finanziatore, rimasto non rimborsato dall'attore, in allora concessionario (dipendendo da tale mancato rimborso la risoluzione della Convenzione). Il tutto al lordo di talune voci idonee, secondo la prospettazione dell'attore, a determinare il *quantum debeatur* nell'importo sopra indicato, così come risultante da relazione di perizia redatta da un tecnico dell'attore.
16. La richiesta di restituzione era affidata a una duplice *causa petendi*, segnatamente (i) la dichiarata natura imperativa degli effetti restitutori della risoluzione del contratto (che osterebbe alla validità della clausola di cui trattasi contenuta nella Convenzione, in forza della quale in definitiva il Comune avrebbe ricevuto un'opera di valore notevolmente superiore all'effettivo esborso corrisposto dal Comune); (ii) il divieto di patto commissorio, che nuovamente osterebbe alla validità della citata clausola contenuta nella Convenzione, anche in considerazione degli effetti asseritamente lesivi della *par condicio creditorum* che l'operatività della clausola avrebbe generato rispetto alla massa dei creditori del Fallimento;
17. Sulla base di contrapposte ragioni, anch'esse illustrate negli scritti difensivi depositati, il Comune ha domandato al Tribunale Arbitrale la reiezione di tutte le domande attoree, formulando altresì – in via meramente subordinata – eccezione di compensazione. In particolare, il Comune ha difeso la legittimità della clausola dal medesimo azionata all'esito del non contestato mancato pagamento del debito contratto dall'attore con l'istituto finanziatore, respingendo altresì la pretesa natura imperativa degli effetti della restituzione del contratto (avendo le Parti ampiamente negoziato la convenzione e le relative clausole), deducendo la tassatività delle cause di nullità delle clausole contrattuali, e respingendo la tesi volta ad assimilare il meccanismo previsto dalla Convenzione (risoluzione del diritto di superficie in caso

di inadempimento senza il pagamento di alcun indennizzo, a fronte dell'accollo del debito del Comune con l'istituto finanziatore) a un patto commissorio *ex art. 2744 cod.civ.*

18. Atteso che, per le ragioni meglio indicate in prosieguo, il presente lodo non entrerà nel merito delle domande ed eccezioni prospettate dalle Parti, il Tribunale Arbitrale non ritiene utile fornire ulteriori dettagli delle singole posizioni che le Parti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno assunto rispetto alle questioni oggetto della lite, su cui l'attenzione del Collegio Arbitrale – nel corso della procedura – è stata di volta in volta indirizzata.
19. Ciò premesso, dagli scritti difensivi suddetti, e in particolare dalla domanda prospettata e illustrata con argomenti e documenti ad opera del Fallimento, il Tribunale Arbitrale, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., determina il valore della controversia in Euro 3.642.325,95, confermando così le indicazioni rilasciate sul punto dalla Camera Arbitrale, nonché la stima di tale valore indicata al Tribunale Arbitrale nella fase iniziale della procedura.

#### **V. Svolgimento dell'arbitrato**

20. In data 23.12.2021, il Fallimento ha depositato presso la Camera Arbitrale domanda di arbitrato *ex art. 810 c.p.c. e 209 c.p.p.*, designando quale arbitro di parte l'Avv. Massimo Giavazzi, con Studio in Bergamo, via XX Settembre n. 29.
21. In data 29.12.2021, la Camera Arbitrale ha comunicato che la procedura non poteva aver corso per inconfiribilità all'incarico arbitrale dell'Avv. Massimo Giavazzi;
22. In data 02.01.2022, il Fallimento ha depositato presso la Camera Arbitrale istanza di revoca del suddetto provvedimento della Camera Arbitrale.
23. In data 17.01.2022, la Camera Arbitrale ha respinto l'istanza del Fallimento, invitando l'attore a provvedere a una designazione sostitutiva; in pari data, il Fallimento ha depositato presso la Camera Arbitrale un atto di rinnovazione della designazione dell'arbitro, individuando quale arbitro l'Avv. Angela Canta, con Studio in Milano, Corso Venezia n. 10; anche tale nomina, tuttavia, è stata dichiarata affetta da nullità in quanto configurante una fattispecie impediente ai sensi dell'art. 209, comma 6, c.c.p., recante inconfiribilità dell'incarico arbitrale, con ulteriore invito a una designazione sostitutiva.

24. In data 19.1.2022, il Fallimento ha depositato presso la Camera Arbitrale un nuovo atto di rinnovazione della designazione dell'arbitro, individuando quale arbitro l'Avv. Prof. Mario Gorlani, con Studio in Brescia, via Romanino n. 16.
25. In data 2.2.2022, il Comune ha depositato atto di resistenza e nomina d'arbitro di parte *ex artt.* 810 c.p.c. e 209 c.c.p., individuando quale arbitro l'Avv. Marco Sgroi, con Studio in Piacenza, via Giordani 15/f.
26. In data 16.3.2022, la Camera Arbitrale, viste le designazioni effettuate dalla Parti, ha nominato i membri del Collegio Arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Francesco Munari (presidente), Prof. Avv. Mario Gorlani (componente) e Avv. Marco Sgroi (componente).
27. In data 21.3.2022, la Camera Arbitrale ha comunicato ai suddetti arbitri le rispettive designazioni, invitandoli a depositare le dichiarazioni d'indipendenza di cui agli artt. 815 c.p.c., 209 e 210 c.c.p. e a prendere visione del Codice Deontologico degli arbitri nominati nell'ambito di procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
28. In data 5.5.2022, visto il deposito delle suddette dichiarazioni e il versamento dell'acconto, ad opera delle Parti, delle spese di funzionamento del Tribunale Arbitrale, la Camera Arbitrale ha acconsentito alla costituzione del Tribunale Arbitrale stesso.
29. In data 19.5.2022, gli arbitri si sono riuniti in videoconferenza e hanno ribadito l'accettazione dell'incarico, dichiarando formalmente costituito il Tribunale Arbitrale. In detta sede, visto l'accordo delle Parti raggiunto in tal senso, il Tribunale ha altresì fissato la sede della procedura arbitrale. In pari data, con apposito provvedimento *ad hoc* comunicato alle Parti, il Tribunale Arbitrale ha convocato le Parti stesse all'udienza del 25.5.2022.
30. In data 25.5.2022, dato atto della presenza delle Parti, il Tribunale Arbitrale ha innanzitutto invitato le Parti stesse a verificare l'esistenza o meno delle condizioni per una composizione amichevole della lite; le Parti hanno tuttavia confermato – in quella sede – l'assenza dei margini e dei presupposti per giungere a un'ipotesi conciliativa.
31. Sempre in sede di udienza, il Tribunale Arbitrale, con l'accordo delle Parti, ha provveduto a calendarizzare la procedura, assegnando i termini per il deposito di memorie autorizzate e documenti, e fissando l'udienza 12.9.2022 per l'eventuale interrogatorio libero delle Parti, eventuale ulteriore tentativo di conciliazione, per la

trattazione della causa con discussione sulle rispettive memorie ed istanze istruttorie, nonché per eventuale precisazione delle conclusioni.

32. In ottemperanza ai termini concessi dal Tribunale Arbitrale, ambedue le Parti hanno depositato le rispettive memorie autorizzate.
33. In data 12.9.2022 si è tenuta l'udienza dedicata ai suddetti incumbenti. Il Tribunale Arbitrale ha nuovamente invitato le Parti a verificare l'esistenza o meno delle condizioni per una composizione amichevole della lite. In detta sede, le Parti hanno confermato l'esistenza di condizioni che avrebbero potuto condurre a una composizione amichevole della lite, benché vi fossero ancora diverse verifiche da compiere e alcuni aspetti da approfondire. Dato atto di ciò, il Tribunale Arbitrale ha poi condotto l'udienza espletando tutti gli incumbenti del caso, in particolare interrogando liberamente le Parti e chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti della controversia. Esaurita la trattazione della causa, e ritenendo la stessa matura per la decisione, il Tribunale Arbitrale ha assegnato termine al 31.10.2022 per la precisazione delle conclusioni e il contestuale deposito della memoria conclusionale.
34. In data 20.10.2022, le Parti hanno domandato al Tribunale Arbitrale una proroga del termine per la precisazione delle conclusioni e contestuale deposito delle memorie conclusionali.
35. In data 21.10.2022, Il Tribunale Arbitrale, accogliendo la suddetta istanza, ha prorogato il termine per la precisazione delle conclusioni e il deposito della memoria conclusionale al 25.11.2022.
36. In data 24.11.2022 le Parti hanno domandato un'ulteriore proroga del termine per la precisazione delle conclusioni e il deposito della memoria conclusionale al 31.12.2022. Tale istanza è stata accolta dal Tribunale Arbitrale con provvedimento del 25.12.2022.
37. In data 28.12.2022 le Parti hanno trasmesso comunicazione con la quale hanno informato il Tribunale Arbitrale dell'avvenuta formalizzazione dell'accordo transattivo e di aver quindi definito la lite tra loro insorta, rinunciando, per parte loro, alla pronuncia del lodo.

## **VI. Conclusioni rassegnate dalle Parti**

### **1) Attore**

38. Nell'ultima memoria depositata in data 27.7.2022, il Fallimento ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*«In considerazione delle ragioni sin qui svolte, il fallimento General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica srl in liquidazione, come rappresentato e difeso, chiede che, previ tutti gli incumbenti in rito ed acquisiti atti e documenti del procedimento a quo, il collegio arbitrale, voglia, contrariis reiectis ed in via di progressivo subordine,*

*in via principale,*

- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 4, della convenzione di project financing stipulata in data 11 giugno 2004, come modificata dalla successiva convenzione in data 7 febbraio 2006, nella parte in cui prevede che alla risoluzione e alla retrocessione della proprietà superficiaria non consegua a carico del Comune di Stezzano alcuna obbligazione di restituzione e pagamento a vantaggio della società concessionaria;*
- per l'effetto, ovvero e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di fallimento General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica srl in liquidazione di avere dal Comune di Stezzano in restituzione e o pagamento l'importo di € 3.642.325,95, o il diverso importo giudicato dovuto per via della riduzione ad equità della penale che sia ritenuta, aumentato degli interessi legali maturati dal dì del versamento al dì della completa restituzione;*
- per l'ulteriore effetto condannare il Comune di Stezzano a restituire e o a pagare a fallimento General Sogisport Società Sportiva Dilettantistica srl in liquidazione l'importo di € 3.642.325,95, o il diverso importo giudicato dovuto per via della riduzione ad equità della penale che sia ritenuta, aumentato degli interessi legali maturati dal dì del versamento al dì della completa restituzione;*
- riconoscere a vantaggio del fallimento attore e a carico del Comune di Stezzano convenuto vittoria di spese e competenze tutte».*

## **2) Convenuto**

39. Nella propria seconda memoria autorizzata depositata in data 27.7.2022, il Comune ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*«Sulla scorta delle circostanze dedotte si integrano le conclusioni che qui si riportano integralmente:*

*- Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la legittimità della contestata clausola convenzionale art. 12 co. 4 rigettare, per l'effetto, le richieste di controparte poiché, preliminarmente, improponibili in quanto non identificate nei loro elementi essenziali e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.*

*- Nel merito in via subordinata: nel malaugurato caso di accoglimento delle richieste di controparte, limitare l'importo dovuto dal Comune di Stezzano ai soli effettivi esborsi sostenuti dal Fallimento Sogisport per la costruzione del centro natatorio, compensandolo eventualmente con i costi che il Comune ha affrontato (da ultimo € 634.166,32 per le riparazioni straordinarie di cui ai doc.ti PC-36 e PC-*

37) e/o dovrà affrontare per riparare i vizi e difetti costruttivi dell'opera, per i motivi di cui in narrativa e/o in ogni caso con l'importo di euro 50.872,05, già insinuato ed ammesso al passivo del fallimento della Sogisport (cfr. PC-32).

- In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e competenze del presente procedimento arbitrale nonché del procedimento di istruzione preventiva, ex art. 699 c.p.c., attivato nel giudizio di merito in conseguenza delle domande di controparte e di cui il Giudice ha riservato la liquidazione all'esito dell'arbitrato, come da notula depositata in Tribunale (PC-40), nonché il rimborso della quota parte dei compensi del CTU di spettanza fall.to General Sogisport di € 5.840,16, anticipata dal Comune di Stezzano (cfr. PC-39)».

40. Tuttavia, all'esito dello scambio di memorie, e come osservato al precedente § IV, dopo aver prospettato al Tribunale Arbitrale l'esistenza di trattative volte alla definizione transattiva della controversia, e dopo aver comunicato il raggiungimento dell'intesa, soggetta all'approvazione sia dei competenti organi dell'amministrazione comunale, sia della procedura fallimentare, con comunicazione congiunta in data 28.12.2022 le Parti hanno formalmente comunicato l'avvenuta composizione amichevole della lite, esonerando così il Tribunale Arbitrale da una pronuncia sul merito delle questioni litigiose.

## **VII. Motivi della decisione**

41. A seguito delle vicende sostanziali e processuali innanzi descritte (cfr. §§ IV e V), il Tribunale Arbitrale ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere: come osservato nel § precedente, entrambe le Parti hanno infatti dichiarato esser venuto meno l'interesse alla pronuncia, che costituisce condizione necessaria sia all'atto dell'introduzione del giudizio, sia all'esito della definizione dello stesso. Dei contenuti dell'accordo transattivo raggiunto *inter partes* il Tribunale Arbitrale non ha informazione alcuna.
42. Al riguardo, da tempo risalente, la giurisprudenza riconosce la sussistenza della cessazione della materia del contendere ogni qual volta nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti e abbia di conseguenza fatto venir meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia dell'organo decidente. In tal caso l'organo decidente può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente

ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti<sup>1</sup>.

43. La giurisprudenza di merito, sul punto, ha precisato che la cessazione della materia del contendere «*presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc*»<sup>2</sup>.
44. Quanto precede assume particolare rilevanza nel caso di specie, in quanto risulta intervenuta in corso di causa una transazione idonea a eliminare la posizione di contrasto tra le Parti, capace di far venire meno l'interesse delle stesse a una pronuncia sulle domande *hinc et inde* formulate.
45. Sulla scorta di tali premesse, in fatto e in diritto, non resta al Tribunale Arbitrale che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e alla decisione manifestato da entrambe le parti e, in conseguenza di ciò, dichiarare la cessazione della materia del contendere oggetto della presente procedura arbitrale.
46. Quanto alle spese, il Tribunale Arbitrale non può che prendere atto dell'intervenuto accordo, che appare comprensivo anche delle spese di lite. Sicché, in mancanza di alcuna indicazione fornita sul punto dalle Parti, il Tribunale arbitrale nulla dispone quanto alle spese di difesa delle Parti, essendo senz'altro coperta tale questione dall'accordo transattivo, che altrimenti avrebbe avuto contenuto diverso rispetto a quanto risultante dalla comunicazione del 28.12.2022.
47. Sussistono invece giusti motivi per porre a carico di entrambe le Parti – in pari misura tra loro – i compensi spettanti al Tribunale Arbitrale e le spese della procedura.

## **VIII. Dispositivo**

48. Il Tribunale Arbitrale, pronunciandosi sulla controversia ad esso devoluta:
  - a. dichiara l'improcedibilità della presente procedura arbitrale per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla presente

---

<sup>1</sup> Cfr. *ex multis*, Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775, Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194.

<sup>2</sup> Cfr., *ex multis*, Tribunale di Roma, sez. VI, 24.08.2018, n. 16609; Tribunale di Napoli, 25.7.2019, n. 7519; Tribunale di Massa, 3.12.2020, n. 696.

controversia con il venir meno dell'interesse alla decisione per i motivi diffusamente illustrati innanzi;

- b. pone a carico di entrambe le Parti, con vincolo di solidarietà, i compensi e le spese della presente procedura arbitrale e di funzionamento del Tribunale Arbitrale come da separata liquidazione della Camera Arbitrale.

Così deciso all'unanimità dei componenti del Tribunale Arbitrale i quali, predisposto il presente lodo arbitrale in originale digitale, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti e della delibera ANAC n. 48 del 30.1.2019 nella data indicata in ciascuna sottoscrizione telematica.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall' art. 209, comma 13 d.lgs. 50/2016. Si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall' intermediario; il presente lodo, in formato nativo digitale, è trasmesso all' indirizzo di pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Codici contrassegni telematici:

0122041382590	0122041382591	0122041382592	0122041382593
0122041382594	0122041382595	0122041382596	0122041382597
0122041382598			

Il Tribunale Arbitrale

Prof. Avv. Francesco Munari (Presidente), Genova, data della firma digitale.

---

Prof. Avv. Mario Gorlani (Arbitro), Brescia, data della firma digitale.

---

Avv. Marco Sgroi (Arbitro), Piacenza, data della firma digitale

---